Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Giovedì 5 gennaio — Numero 4

Si pubblica tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell' Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, con il ministro delle finanze, con il ministro delle poste e dei telegrafi e col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Senza pregiudizio dei diritti che, in forza delle disposizioni del Trattato di Pace tra le potenze alleate ed associate e l'Austria-tedesca firmato a San Germano il 10 settembre 1919, spettano allo Stato italiano ed ai singoli cittadini di fronte al Governo austro-tedesco, il ministro del tesoro, previ gli accertamenti del caso, è autorizzato a far surrogare lo Stato e la Cassa postale dei risparmi italiana ai depositanti della Cassa di risparmio postale austriaca, in quanto si tratti di depositi a risparmio o per il servizio di assegni su conti correnti presso la Cassa medesima, effettuati anteriormente all'armistizio ed appartenenti a persone indicate nelle seguenti categorie e residenti nel Regno;

1° cittadini italiani regnicoli;

2° cittadini delle terre annesse che in forza del Trattato di pace summenzionato e del Trattato di Rapallo abbiano acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana oppure abbiano optato ed ottenuta la cittadinanza medesima.

Nel caso di domanda di opzione non ancora risoluta il presente decreto non avrà effetto se non quando la domanda sarà stata accolta.

Se il depositante sia una Società commerciale sarà da considerarsi di cittadinanza italiana quando la sede centrale era inscritta anteriormente all'armistizio presso un tribunale commerciale delle nuove Provincie da comprovarsi con l'estratto del registro di commercio, e la maggioranza degli amministratori o dei soci personalmente responsabili sia costituita da cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti nn. 1 e 2, sempre quando risparmi ed assegni risultino costituiti prima dell'armistizio.

Art. 2.

Lo Stato acquisterà i diritti dei depositanti indicati nel precedente articolo 1 verso la Cassa di risparmio postale austriaca e verso il Governo austro-tedesco, rilasciando agli aventi diritto quale corrispettivo della cessione, un libretto di deposito delle Casse di risparmio italiane per il corrispondente importo al ragguaglio di centesimi sessanta di lira per ogni corona.

Art. 3.

L'ammontare iniziale dei depositi inscritti presso le Casse di risparmio postali italiane, in virtù di questo decreto, sarà tenuto in evidenza in un conto speciale.

Il tesoro dello Stato garantisce il detto conto e provvede al pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, nella sua qualità di Cassa centrale del risparmio postale, dei relativi interessi, che si maturano di semestre in semestre, al saggio stabilito su risparmi postali, aumentato dell'imposta di ricchezza mobile e della quota per spese di amministrazione. Il tesoro ha facoltà di eseguire in qualsiasi tempo, versamenti a defalco di detto conto e sino alla sua estinzione.

Art. 4.

E' data facoltà al ministro del tesoro di introdurre, con suoi decreti, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le variazioni necessarie per il pagamento delle somme richieste in esecuzione del presente decreto.

Art. 5

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio e con il ministro delle poste e dei telegrafi, verranno stabilite le modalità per la esecuzione del presente decreto.

Ogni controversia relativa all'applicazione di questo decreto, è addimandata al ministro del tesoro, che giudicherà senza possibilità di gravame nè amministrativo nè giudiziario.

Art. 6.

Gli atti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto saranno esenti da ogni tassa di registro e bollo anche percentuale e graduale.

Il termine utile per la presentazione dei libretti della Cassa postale di risparmio di Vienna, e dei titoli comprovanti il credito per il servizio dei conti correnti, scadrà col 45° giorno dalla pubblicazione del decreto Ministeriale di cui all'articolo precedente, anche nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 1 di questo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI — GIUFFRIDA — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1873 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del decreto legge-Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione dell'ottavo dei contributi di cui al sopracitato art. 13 avanti di stabilire le norme che dovranno regolare il

regime di previdenza del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia;

Viste le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio zolfifero nell'adunanza del 18 luglio 1919 in merito alla detta ripartizione;

Visto il verbale dell'accordo intervenuto in Palermo il 20 marzo 1921 fra i rappresentanti del personale del Consorzio Zolfifero e del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia in merito alla medesima ripartizione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ottavo dei contributi che a termini dell'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, devono essere trimestralmente versati per scopi di previdenza sociale dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana a partire dall'esercizio consortile 1918-919, è assegnato, con effetto dal 1° agosto 1918, per un quinto all'incremento dei fondi di previdenza del personale del detto Consorzio, e per quattro quinti al trattamento di previdenza a favore del personale tecnico amministrativo che presta in modo permanente l'opera propria nelle miniere di zolfo della Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1880 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149;

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo di vendita per ogni chilogramma di sale da tavola di lusso, preparato negli stabilimenti del Monopolio con speciale processo, è stabilito in lire sette e centesimi ottanta (L. 7,80) per i rivenditori, ed in lire otto (L. 8) per il pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1883 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerato lo sviluppo assunto dall'industria cinematografica e dalle sue applicazioni;

Ritenuta l'opportunità di promuovere il miglioramento della produzione di pellicole cinematografiche nazionali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'industria conferirà annualmente una medaglia d'oro al merito industriale alla Ditta che avrà prodotto, durante l'anno, il più lungo metraggio di pellicole cinematografiche negative, debitamente approvate a norma della legge 25 giugno 1913, n. 785, e nello stesso tempo avrà avuto, in correlazione, la minore percentuale di metraggio censurato.

A parità di condizioni, sarà preferita la Ditta che avrà trattato argomenti istruttivi, patriottici o di propaganda dell'arte e per l'economia italiana.

Art. 2.

Il conferimento della medaglia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i componenti la ditta o, in caso di Società anonima, gli amministratori siano tutti regnicoli e risulti che il capitale sociale è di proprietà di cittadini italiani;

b) che le films siano state eseguite nel territorio dello Stato o nelle sue Colonie da personale direttivo italiano;

c) che il metraggio complessivo prodotto dalla ditta aspirante alla medaglia, approvato dalla censura, non sia inferiore ai tremila metri, distribuito in non meno di cinque films, ciascuna delle quali deve svolgere un argomento a sè stante, non collegabile con quelle trattate dalle altre films prodotte nell'anno dalla Ditta.

Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro segretario di Stato

per l'industria e il commercio saranno fissate le norme per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1922 e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1886 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Ritenuta la necessità di apportare aumenti agli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 in conto della somma di L. 150 milioni indicata all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale n. 150 del 1919;

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento dei sotto segnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 è apportato l'aumento per ciascuno indicato:

Cap. n. 113. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno, comprese quelle meridionali, e nelle isole, ecc.	3,000,000 —
Cap. n. 118. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc.	10,000,000 —
Cap. n. 121. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica, ecc	1,500,000 —
Cap. n. 143. Opere in Roma, ecc.	2,500,000 —
Totale aumenti	17,000,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1793 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico della R. Scuola navale superiore di Genova, approvato con R. decreto 26 luglio 1891, n. 480, modificato con successivi Regi decreti 5 luglio 1900, n. 294, e 5 gennaio 1902, n. 75;

Veduto il R. decreto 1° dicembre 1904, n. 642, col quale la predetta scuola dalla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio passava alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica;

Vedute le proposte del direttore della suddetta scuola affinchè le tasse scolastiche per gli allievi della scuola medesima siano elevate e portate alla misura stabilita per gli studenti d'ingegneria dal R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058;

Riconosciuta la convenienza di accogliere la proposta, alla quale hanno dato il loro assenso il Consiglio provinciale, il Consiglio comunale e la Camera di commercio di Genova, enti fondatori dell'Istituto e il Ministero della marina, ente sovventore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'art. 20 dello statuto organico della R. Scuola navale superiore di Genova, approvato con R. decreto 26 luglio 1891, n. 480, modificato con successivi Regi decreti 5 luglio 1900, n. 294 e 5 gennaio 1902, n. 75, è sostituito il seguente comma: « Le tasse e sopratasse che gli allievi debbono pagare sono quelle fissate per gli studenti d'ingegneria dalla tabella *A*) del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto il R. decreto-legge del 28 dicembre 1921, n. 1861;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dell'industria e del commercio e col guardasigilli ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le norme del decreto-legge 28 dicembre 1921, numero 1861 e le disposizioni del Codice di commercio dal medesimo richiamate in vigore, si applicano anche nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni seguenti:

1° all'art. 1 dove è menzione delle « Società cooperative esercenti il credito e delle Società anonime od in accomandita per azioni, il capitale delle quali dagli ultimi bilanci approvati risulti non inferiore a 5 milioni » è sostituito il testo seguente « Società per azioni (anonime) in accomandita per azioni, Società a garanzia limitata, consorzi economici registrati a garanzia limitata od illimitata (società a capitale variabile) il capitale sottoscritto o di garanzia delle quali, giusta gli ultimi due bilanci approvati, non sia inferiore a 5 milioni di lire »;

2° all'art. 2 alle parole « anche del pubblico ministero » sono sostituite le parole « anche dall'Avvocatura erariale »;

3° all'art. 7 alle parole « secondo le disposizioni dell'art. 1235 del Codice civile » sono sostituite le parole « secondo le disposizioni della parte III dell'ordinanza del 10 dicembre 1914, n. 337, B. L. I. (regolamento sulle impugnazioni) »;

4° all'art. 9 alle parole « si applicheranno le norme stabilite dalla legge 24 maggio 1903, n. 197 » sono sostituite le parole « si applicheranno le norme stabilite alla parte II dell'Ordinanza del 10 dicembre 1914, numero 337 (regolamento sul concordato) »;

5° all'art. 10 è sostituito il testo seguente: « Gli amministratori ed i direttori delle Società di cui all'art. 1 del presente decreto-legge sono soggetti alle penalità previste dal Codice penale vigente nelle Provincie annesse, come modificato dall'ordinanza del 10 dicembre 1914, n. 337, art. X, e precisamente, a quelle del fallimento colposo (paragrafo 486 e 486 *a*, *b*, *c*) se il procedimento di cui nel presente decreto-legge è stato determinato da loro colpa o se essi sono stati inadempienti agli obblighi loro imposti dalle leggi ivi vigenti circa l'amministrazione delle Società di cui all'art. 1, ed a quelle sul fallimento fraudolento (paragrafi 205-*a*, 205-*b*, 485) se abbiano distratto, occultato, dissimulato parte dell'attivo, sottratti o falsificati libri, o altrimenti abbiano operato con dolo »;

6° all'art. 11 alle parole « con quelle della legge 24 maggio 1903, n. 197 sul concordato preventivo » sono sostituite le parole « con quelle delle leggi vigenti nelle nuove Provincie »;

7° all'art. 11 seguirà l'articolo seguente quale articolo 12: « L'esecutorietà dei provvedimenti emanati in esecuzione del presente decreto dalle autorità giudiziarie competenti delle vecchie e delle nuove Provincie si estende a tutto il territorio del Regno ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare apposito regolamento per coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle del Codice di commercio richiamate in vigore e con quelle delle leggi vigenti nelle nuove Provincie.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti i RR. decreti 2 settembre 1919, n. 1505, 15 aprile 1920, n. 497, e 24 febbraio 1921, n. 210, coi quali si dichiara la cessazione dello stato di guerra nelle provincie di Sondrio, Verona, Padova, Mantova, Brescia, Vicenza, Venezia, Udine, Belluno, nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia, mantenendovi il divieto del trasporto di salme;

Veduti i decreti Ministeriali 4 giugno 1920 e 7 maggio 1921, con i quali il divieto del trasporto delle salme di militari veniva revocato nelle provincie di Sondrio, Verona, Padova, Mantova, Brescia, Vicenza (ad eccezione del territorio del circondario di Asiago e dei comuni di Salcedo, Crosara, Conco, Valrovina, Valstagna, Cismon, Campolongo, San Nazario, Solagna), Treviso (ad eccezione del territorio dei comuni di Borgo, Crespano Veneto Possagno, Cavaso, Pederobba e di tutti quelli sulla sinistra del Piave), Venezia e nella Venezia Tridentina, ad eccezione del territorio dei distretti di Cavalese, Fiera di Primiero e Cortina d'Ampezzo; e veniva invece mantenuto nelle provincie di Belluno, Udine e nella Venezia Giulia e per le salme dei militari morti in guerra sulle fronti estere e nelle colonie;

Sentito il parere della Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra;

Ritenuto che sono venute a mancare le speciali esigenze di polizia mortuaria, che determinarono il mantenimento del divieto del trasporto di salme di militari nelle anzidette zone;

DECRETA:

Il divieto del trasporto di salme di militari di cui ai decreti surricordati è revocato. I trasporti stessi saranno pertanto su-

bordinati all'osservanza delle norme del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

Roma, 31 dicembre 1921.

Il ministro dell'interno
BONOMI.
Il ministro della guerra
GASPAROTTO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con Regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli del 3° trimestre 1921, è risultato di L. 388,50;

Considerato che il detto prezzo medio deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle stesse in rimborso di mutui, durante il 4° trimestre 1921;

DETERMINA:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 4° trimestre 1921 e con effetto dal 1° ottobre 1921, saranno accettate al prezzo di L. 438,50 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 31 dicembre 1921.

Pel ministro
TANGORRA.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione delle Cooperative di produzione e lavoro e dei loro Consorzi legalmente costituiti nei riguardi della loro costituzione e del loro ordinamento e funzionamento:

DECRETA:

Art. 1.

È istituita una Commissione straordinaria col compito di procedere ad una revisione delle Cooperative di produzione e lavoro e dei loro Consorzi legalmente costituiti.

Spetta alla Commissione:

a) esaminare la composizione, l'ordinamento e l'attività spiegata da ogni singolo Ente ed accertare se essi rispondano alle prescrizioni di legge e ai principî che regolano la cooperazione;

b) accertare la efficienza tecnica e finanziaria dei singoli Enti in relazione agli scopi ch'essi si propongono di raggiungere, avuto riguardo ai lavori compiuti e a quelli in corso di assunzione e di esecuzione;

c) esprimere il proprio avviso, motivandolo, su le Cooperative o gli Enti cooperativi, da escludersi dai pubblici appalti o che non presentano, a giudizio della Commissione, i requisiti necessari per essere ammessi agli altri vantaggi accordati dalle leggi alle Cooperative, sia per ciò che concerne le esenzioni fiscali, sia per i mutui da concedersi dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e dall'Opera nazionale per i combattenti;

d) studiare e proporre provvedimenti atti a coordinare e rafforzare il movimento cooperativo nel campo del lavoro e della produzione, a correggerne le eventuali deficienze e ad aumentarne il rendimento nei riguardi dei suoi fini economici e sociali.

Art. 2.

La Commissione potrà disporre indagini ed accertamenti da eseguirsi sia direttamente sia a mezzo del personale della Direzione generale del lavoro e dei Circoli d'ispezione del lavoro o degli organi locali di vigilanza sulle Cooperative di produzione e lavoro ammesse ai pubblici appalti, di cui nel regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

La Commissione presenterà le sue conclusioni al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale entro un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

La Commissione è composta:

di un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

di un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro;

di tre esperti nel campo dell'attività delle Cooperative di produzione e lavoro.

Art. 4.

Le spese tutte dipendenti dal funzionamento della Commissione faranno carico al capitolo 20 del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 3 novembre 1921.

Il ministro
BENEDUCE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Tenenti.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

De Medio Quintilio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dall'11 luglio 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio dalla data stessa con decorrenza assegni dal 16 luglio 1921.

Bertinelli Domenico, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 1° agosto 1920.

Bertinelli Domenico, tenente, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dall'11 agosto 1921.

Bratti Antonio, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 novembre

1921 e contemporaneamente richiamato in servizio dalla data stessa con decorrenza assegni dal 16 novembre 1921.

rtelli Sabato, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 12 ottobre 1921.

tinelli Domenico, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 13 febbraio 1920.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

igi Enrico, tenente, l'anzianità nel grado di tenente stabilita al 29 ottobre 1916 con decreto Luogotenenziale 7 novembre 1918 è rettificata al 28 settembre 1916.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Maggiori.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Sinisi cav. Guido, maggiore medico, collocati d'autorità a disposizione Ministero colonie per un incarico civile in Somalia. dal 9 agosto 1921.

Capitani.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Pedrini cav. Antonio, capitano medico, collocato a disposizione Ministero colonie dall'11 giugno 1921 (d'autorità).

Tenenti.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Giurato Raffaele, tenente medico, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1921.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Diana Eugenio, sottotenente medico complemento, nominato tenente medico in servizio attivo permanente con anzianità 1° agosto 1921, con decorrenza assegni dal 1° settembre 1921.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Valenti cav. Vincenzo, maggiore amministrazione, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 3 giugno 1920

Capitani.

Za Giovanni, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 9 agosto 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani, con anzianità assoluta 16 giugno 1921 e decorrenza per gli assegni dalla data stessa:

Restivo-Alessi Giacomo.

Mattei Giulio.

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani, con decorrenza per gli assegni dal 16 novembre 1921:

Franchi Fenzio — Madalena Cladinoro — La Costa Angelo — Fiz Anselmo.

Casella Ismaele, tenente amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio con decorrenza dal 12 ottobre 1921, anzichè dal 6 settembre 1921.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Tenenti colonnelli.

Guidi cav. Pietro, tenente colonnello veterinario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 ottobre 1921, e dalla stessa data richiamato in servizio effettivo.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 17).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	192827	2500 —	Pignatari Manlio di Salvatore, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Cirò (Catanzaro)	Pignatari Manlio di Salvatore, dom. a Cirò (Catanzaro)
3,50 0/0	260363	7 —	Tozzi Nicola *fu Marcellino*, dom. in Montottone (Ascoli) - Vincolata	Tozzi Nicola d'ignoti, ecc., come contro
Cons. 5 0/0	216931	600 —	Gentiluomo Rosario di *Concetto*, domic. a Cammaro Inferiore (Messina)	Gentiluomo Rosario di Antonino, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 28 dicembre 1921, in Macerone, provincia di Forlì, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica, con orario limitato di giorno.

MINISTERO
per l'industria e il commercio.

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 3 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	189 18	Dinari	—
Londra	99 15	Corone jugoslave	—
Svizzera	461 38	Belgio	182 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 46	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	35 65	New York	23 64

Oro 456 14

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	70 37	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 45	—

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a premio per un libro di lettura ad uso delle scuole elementari italiane all'estero. Esso dovrà essere intitolato: « Libro di lettura per le scuole italiane all'estero » e dovrà dividersi in cinque parti, la prima delle quali, dovendo servire per la prima classe, potrà essere ripartita in due (sillabario e compimento); la quinta parte, da destinarsi al corso popolare (quinta e sesta classe), formerà un unico volume. L'opera dovrà essere convenientemente illustrata con riproduzioni di opere d'arte, visioni di città e paesaggi italiani e ritratti dei più illustri personaggi della nostra storia.

Art. 2.

Il testo, per il contenuto ideale, morale e scientifico dovrà corrispondere alle richieste dei programmi didattici in vigore nel Regno, con gli opportuni adattamenti alle particolari condizioni dell'ambiente coloniale; e offrire i motivi per interessare gli alunni indigeni che frequentano le scuole italiane. Esso dovrà essere scritto in buona lingua italiana e rispondere per la distribuzione e l'armonia delle sue parti, a un razionale criterio didattico.

Art. 3.

L'opera dovrà essere unica per tutte le scuole elementari maschili e femminili. Sarà necessario per altro che l'autore tenga presente le abitudini, le predilezioni, gli atteggiamenti particolari di ciascun sesso, così che fanciulli e fanciulle possano ugualmente trar profitto dalla lettura e sentire come proprio lo svolgersi della vita delle persone che agiscono nei racconti del libro.

Essa dovrà essere anche tale, pur nella sua unicità, da potersi adattare alle particolari esigenze degli ambienti diversi nei quali verrà adottata (specialmente per le regioni mediterranee e per le Americhe); ascendendo nel tempo stesso di volume in volume verso una maggiore precisione di particolari intorno al contributo recato dai nostri grandi e dagli umili lavoratori allo sviluppo e all'incremento della civiltà nel mondo, in tutti i tempi e per tutti i luoghi, per modo che nei fanciulli italiani, viventi in paesi così vari e lontani tra loro, il sentimento di nazionalità venga alimentato e reso più saldo da una fede cosciente nella grandezza della patria.

Art. 4.

Il premio è stabilito nella misura di L. 10,000.

Art. 5.

Il concorso si chiude il 30 settembre 1923

Art. 6.

L'opera che deve essere completamente inedita e non risultare dal rifacimento dei libri compilati per le scuole del Regno, sarà presentata scritta a macchina o a mano, purchè in modo facilmente leggibile; essa dovrà essere pubblicata in conveniente edizione, secondo norme che il Ministero si riserva, entro sei mesi dall'assegnazione del premio, il quale sarà corrisposto dopo la pubblicazione.

Art. 7.

La proprietà letteraria dell'opera, che potrà essere redatta da uno o più autori in collaborazione, rimarrà all'autore o agli autori a norma di legge.

Art. 8.

Il premio sarà aggiudicato entro i tre mesi dalla chiusura del concorso da apposita Commissione nominata dal Ministero, la quale avrà la facoltà di designare altre opere meritevoli di encomio.

Art. 9.

Gli autori presenteranno le loro opere al concorso inviandole al Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle scuole italiane all'estero) in numero di tre esemplari. Sul plico, da spedire raccomandato con ricevuta di ritorno, dovrà essere scritta a caratteri chiari l'indicazione: « Per il concorso a premio per un libro di lettura ad uso delle scuole italiane all'estero ». Il nome dell'autore dovrà essere chiuso in una busta su cui sarà scritto un motto ripetuto sui tre esemplari.

Roma, 25 dicembre 1921.

TORRETTA.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.